

INFORMATIVA SULL'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI INTERESSI NELLE MEDIAZIONI

L'art. 34, comma 4 del D.M. n. 150/2023 prevede che, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un "unico centro di interessi" vengono considerati come un'unica parte dal Responsabile dell'Organismo.

Si ritiene opportuno precisare che, per tradizionale insegnamento dottrinario, si configura un unico centro di interessi laddove le parti siano portatrici di un interesse giuridico sostanziale astrattamente unitario tale che, rispetto all'oggetto dedotto in mediazione, e dunque in base al tenore delle domande formulate, non possa configurarsi una situazione di conflitto, anche solo potenziale, tra le parti medesime.

Più precisamente, si definisce unico centro di interessi l'insieme di soggetti legittimati a proporre una domanda o a contraddire alla stessa come un'unica parte in assenza di interessi confliggenti in ordine alla contitolarità di un diritto unitario ed inscindibile sul piano sostanziale. Il requisito della necessaria assenza di conflitto di interesse, che deve sussistere in astratto, viene inteso nel senso che, in una determinata controversia avente il medesimo oggetto della mediazione, i soggetti che ritengono di istituire un unico centro di interessi devono essere portatori di un interesse giuridico che non può essere scisso e non potrà mai portarli ad assumere, fra loro, posizioni contrapposte.

Ai fini dell'individuazione di un unico centro di interessi, dunque, non rilevano necessariamente:

- l'identità o l'analogia dell'obiettivo perseguito o della posizione assunta all'interno della procedura di mediazione;
- il fatto che le parti abbiano presentato domanda / adesione unica alla mediazione;
- il fatto che siano rappresentate e/o assistite da un unico Avvocato, risultando per contro necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale in capo ai soggetti che intendano costituirsi parte, priva di interessi confliggenti.

A titolo meramente esemplificativo, questo Organismo ritiene che costituiscano singoli e distinti centri di interesse:

- ciascun erede in caso di divisione ereditaria o di azione di riduzione per lesione di legittima; con l'unica eccezione per l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia premorto e subentrino allo stesso, per rappresentazione, due o più suoi eredi: in tal caso il centro di interesse cui fare riferimento è quello originario del coerede defunto;
- i singoli comunisti nello scioglimento della comunione;
- i creditori e i debitori solidali o parziali;
- il debitore principale e il/i fideiussore/i;
- l'assicurato e l'impresa di assicurazione;
- ciascun fondo servente e ciascun fondo dominante.

Nel caso di più soggetti costituenti un unico centro di interessi, si suggerisce di allegare apposita dichiarazione alla domanda/adesione, chiedendo di essere considerati un'unica parte ai fini del pagamento delle spese di mediazione.

Si precisa infine che, successivamente al deposito della domanda/adesione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dei criteri sopra indicati viene in ogni caso valutata dal Responsabile, anche all'esito dei singoli incontri o al termine del procedimento di mediazione, soprattutto in caso di nuovi elementi di valutazione emersi durante la procedura o di fatti successivamente allegati.

Avv. Francesco Preve

Responsabile dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino

